

Proponente: 31.A
Proposta: 2024/1175
del 13/06/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1042
del 13/06/2024

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE IN GIUGNO 2024 DA PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE STRAORDINARIE CON PROFILO DI "OPERATORE SERVIZI SCOLASTICI" AREA OPERATORI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024

LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE IN GIUGNO 2024 DA PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE STRAORDINARIE CON PROFILO DI "OPERATORE SERVIZI SCOLASTICI" AREA OPERATORI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.188 del 19/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e allegati parte integrante ;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.189 del 19/12/2023, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2024-2026 ed i relativi allegati ;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 - Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art.169 co.1 e 2;
- che con delibera n.12 del 30/01/2024, dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/26 e ad aggiornare il Piano Esecutivo di Gestione 2024, precedentemente approvato con GC 2024/3 del 11/1/2024.
- che con delibera di Consiglio n. 53/2024 è stata approvata la Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 e relativi allegati;

Richiamati:

- il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.66 del 25/01/2024;
- il Decreto - Legge n.7 del 29/01/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 29/01/2024 recante in oggetto <<Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale>> Disposizioni attuative, che disciplina, tra le varie, la durata delle operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2024

nonché l'ipotesi del contemporaneo svolgimento delle prossime elezioni europee con altre consultazioni, in modo da garantire il coordinamento normativo e l'efficacia dei relativi adempimenti - in particolare Articolo 1 <<Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative>> comma 2 che stabilisce che le operazioni di votazione si svolgano nella giornata di sabato 8 giugno 2024 e domenica 9 giugno 2024;

- la Circolare DAIT n 7/2024 del 31/01/2024 Ministero interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali che illustra le principali disposizioni del Decreto Legge n.7 del 29/01/2024 - in particolare Articolo 1 <<Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024 e per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative>> comma 2 che stabilisce che in ordine alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le operazioni di votazione si svolgano nella giornata di sabato 8 giugno 2024 e domenica 9 giugno 2024 e comma 3 conseguentemente detta specifiche disposizioni per lo svolgimento abbinato delle elezioni europee con eventuali elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale o con turno di elezioni amministrative o con altre consultazioni elettorali e referendari;....omissis

Dato atto che successivamente all'approvazione del Senato (in data 13 marzo) la Camera (in data 18 marzo 2024) ha approvato in via definitiva il decreto legge elettorale, detto di elezioni, che contiene le misure relative alle elezioni del 2024 e che prevede tra l'altro il prolungamento delle operazioni di voto, oltre alla domenica anche al lunedì, e stabilisce che il voto per le elezioni Europee sia sabato 8 e domenica 9 giugno.

Richiamata, altresì, la Legge n. 38 del 25/03/2024 pubblicata nella G.U. (Serie Generale n. 74 del 28/03/2024,) di conversione del D.L. n. 7/2024, cd DL elezioni, recante *“Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”*.

Il provvedimento disciplina l'abbinamento tra elezioni europee, regionali e amministrative (si voterà sabato 8 giugno e domenica 9 giugno p.v.) oltre ad altre disposizioni, omissis .

In particolare la norma dispone che, per l'anno 2024, le eventuali operazioni di votazione relative alle consultazioni elettorali e referendarie si svolgono nella giornata di domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15.00, anziché solo nella giornata di domenica, come stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge n. 147 del 2013, ad eccezione delle elezioni della prossima primavera che vedranno il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, amministrative e regionali.

Richiamato il DPR del 10 aprile 2024 <<Convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia>> pubblicato in G.U. n.85 del 11/04/2024 che decreta la convocazione dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per i giorni di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024;

La Circolare DAIT n.29/2024 Ministero Interno del 11 aprile 2024 con la quale è stata fissata, per i medesimi giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, la data di svolgimento del turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali ed eventualmente circoscrizionali) nelle regioni a statuto ordinario, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci domenica 23 e lunedì 24 giugno 2024. ;

La Circolare DAIT n.30/2024 Ministero Interno del 12 aprile 2024 Consultazioni elettorali di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024,, Elezione dei membri del Parlamento Europeo, spettanti all'Italia Turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario. Convocazione dei comizi. Revisione straordinaria delle liste elettorali Primi adempimenti dei procedimenti elettorali

La Circolare DAIT n 34/2024 Ministero interno del 18 aprile 2024 recante in oggetto << Competenze dovute ai componenti dei seggi e spese per l'organizzazione tecnica per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, abbinata a quella della Regione Piemonte e alle amministrative dell'8 e 9 giugno 2024. Disciplina dei riparti e rendicontazione delle spese>, che, tra le varie disposizioni, ha diramato istruzioni per il rimborso ed il riparto delle spese sostenute dai Comuni per la preparazione delle consultazioni in oggetto

La Circolare della Prefettura di Reggio Emilia – Servizio Contabile Prot. n. 0027182 del 24/04/2024 (ns PG 114615/2024) recante in oggetto << Elezioni Europee ed Elezioni Comunali dell'8 e 9 giugno 2024:spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle

consultazioni elettorali>>, che ribadisce quanto indicato nella circolare F.L. 34/2024, di cui sopra;

Atteso che per l'attuazione dei compiti istituzionali che le amministrazioni comunali sono chiamate ad espletare, si rende necessario richiedere prestazioni di lavoro straordinario al personale dipendente adibito alle operazioni di preparazione, organizzazione e svolgimento di tali consultazioni:

Dato atto che:

- l'art. 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla Legge 19 marzo 1993, n. 68, così come modificato dall'art. 1, comma 400, lett. d) della Legge del 27 dicembre 2013, n.147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", conferisce ai Comuni la facoltà di autorizzare il personale dipendente ad effettuare lavoro straordinario per gli adempimenti elettorali entro il limite medio di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla data delle consultazioni stesse;
- le norme che disciplinano in modo uniforme le prestazioni straordinarie stesse, prescrivendo la adozione di appositi atti di autorizzazione da adottarsi preventivamente all'effettivo svolgimento delle prestazioni e comunque entro il limite temporale del cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni e precisando che le retribuzioni orarie dovranno essere calcolate sulla base delle tariffe e normative vigenti per il personale comunale;

Considerato che:

- la Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 - Legge di stabilità 2014 – ha introdotto numerose modifiche in materia elettorale al fine di un maggiore contenimento della spesa in occasione di consultazioni elettorali e referendarie;
- le modifiche di cui al comma 400, lett. b) punto 2 della Legge di Stabilità 2014 dispongono che l'importo massimo da rimborsare a ciascun Comune, è stabilito con apposito decreto del Ministero dell'Interno nei limiti delle assegnazioni di Bilancio stanziate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante distinti parametri per sezione ed elettore e comunque in funzione alle risorse che saranno assegnate per le diverse tipologie di consultazioni e i diversi abbinamenti che si potranno verificare;

- per effetto delle disposizioni di cui al comma 400, lett. b), le somme rimborsate non potranno eccedere l'importo determinato e assegnato, né potranno essere oggetto di compensazioni e le eventuali eccedenze resteranno a carico dell'Ente;

Richiamato il parere ARAN RAL _1559 _(28/10/2013) Orientamenti applicativi che testualmente recita <<La speciale disciplina contrattuale dello straordinario elettorale (art.14,comma 2, del C.C.N.L. del 14/09/1999;art 39, comma 2 del C.C.N.L. del 14/09/2000, come modificato dall'art 16 C.C.N.L. del 5/10/2001), trova applicazione, per espressa previsione contrattuale, solo nei casi nei quali vi sia l'acquisizione delle specifiche risorse da parte di altre amministrazioni (solitamente il Ministero dell'Interno);

Nello specifico, l'art. 39 comma 2 C.C.N.L. 14/09/2000, espressamente prevede di corrispondere i compensi correlati alle prestazioni aggiuntive effettuate in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, anche ai dipendenti incaricati di posizioni organizzative.

In relazione a tale disciplina, si evidenzia che, di norma, i responsabili di posizione organizzativa hanno diritto alla liquidazione dello straordinario elettorale (in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato) solo per il lavoro straordinario prestato (anche al di fuori delle giornate di riposo settimanale) in occasione di consultazioni elettorali per le quali vi è acquisizione di risorse dal Ministero dell'Interno e non anche, ad esempio, per le elezioni del Consiglio Comunale (interamente a carico del bilancio dell'ente).

Questa regola subisce una sola eccezione, espressamente disciplinata nell'art.39, comma 3 del CCNL del 14.9.2000 (introdotto dall'art.16 del CCNL del 5.10.2001), secondo il quale *"il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie (di qualunque specie, comprese quindi quelle per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale – n.d.r.), è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell'art.24, comma 1, del presente contratto. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative"*

In base a tal "eccezione" il titolare di posizione organizzativa, in occasione di qualunque consultazione elettorale, ha comunque e sempre diritto al compenso per lavoro straordinario (da erogare sempre in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato) qualora le relative prestazioni siano rese nel giorno del riposo settimanale.

La diversa formulazione della clausola contrattuale (nella quale manca ogni indicazione sul

preciso vincolo del reperimento delle risorse) comporta che tali compensi debbano essere corrisposti anche nei casi nei quali tutte o anche solo parte delle risorse debbano essere apprestate direttamente dall'ente.

Omissis...

Secondo la regola generale, tutti gli oneri per compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale devono trovare copertura esclusivamente nello specifico fondo di cui all'art.14 del CCNL dell'1.4.1999, costituito nel rispetto delle precise prescrizioni ivi contenute.

A tale regola fanno eccezione solo quelle specifiche ipotesi espressamente contemplate dalla disciplina contrattuale.

Fra queste sono ricomprese anche le ipotesi dello straordinario per consultazioni elettorali, per le quali è previsto dalla legge uno specifico finanziamento del Governo. Solo tale particolare fonte di finanziamento, relativamente alle ipotesi per le quali è ammessa, consente l'integrazione e l'incremento delle risorse di cui all'art.14 del CCNL dell'1.4.1999 nonché la applicazione della disciplina dell'art.39 del CCNL del 14.9.2000, come integrata dall'art.15 del CCNL del 5.10.2001.

omissis

Concetti ribaditi anche in successivi Orientamenti applicativi ARAN: **RAL_1560/2013 e RAL_1624/2024;**

Il CCNL 21/05/2018 ha, di fatto, recepito gli orientamenti espressi dall'Aran in merito allo straordinario elettorale dei titolari di posizione organizzativa. L'art. 18 prevede, infatti, che

"Ai titolari di posizione organizzativa, di cui all'art. 14, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori: (...)

c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del CCNL del

14.9.2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l'acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse;

d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall'art. 16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001; (...)".

Viene, pertanto, recepito il parere **RAL1560** in forza del quale:

- si possono pagare alle PO solo gli straordinari elettorali finanziati con risorse trasferite da altri soggetti (tipicamente il Ministero);
- non possono essere pagati gli straordinari elettorali in occasione delle elezioni comunali se non per le attività svolte nella domenica delle elezioni, se costituisce il giorno di riposo settimanale (art. 39, comma 3, CCNL 14/09/2000).

Con il parere n. CFL139 del 24 novembre 2021, l'Aran, rispondendo ad un quesito riguardo alla possibilità di riconoscere compensi per il lavoro straordinario elettorale a personale titolare di posizione organizzativa in occasione delle elezioni per rinnovo del consiglio comunale, ha confermato che in tale fattispecie di elezioni, interamente a carico del bilancio dell'ente, i compensi per lavoro straordinario possono essere riconosciuti ai titolari di posizione organizzativa solo nella specifica ipotesi contemplata dal comma 3, dell'art. 39 del Ccnl. 14.9.2000, (introdotto dall'art. 16, comma 1, del Ccnl. 5.10.2001 ed espressamente richiamato dall'art. 18, comma 1, lett. d) del Ccnl. 21.05.2018), ovvero in caso di prestazione di lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale.

In dettaglio, il citato comma 3 stabilisce infatti che:

“Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. (...) La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative”.

Si ricorda, a tal proposito, come evidenziato da Aran in altri orientamenti applicativi (ad.es. RAL_1624 del 4.11.2014), che l'art. 39, comma 2, del Ccnl. 14.9.2000 prevede di

corrispondere i compensi correlati alle prestazioni aggiuntive effettuate in occasione di consultazioni elettorali o referendarie anche ai dipendenti incaricati di posizioni organizzative (in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato), solo per il lavoro straordinario prestato (anche al di fuori delle giornate di riposo settimanale) in occasione di consultazioni elettorali per le quali vi è acquisizione di risorse dal Ministero dell'Interno, e non anche, ad esempio, per le elezioni del Consiglio Comunale (interamente a carico del bilancio dell'ente).

Il CCNL 16 novembre 2022, riscrive le regole in materia di Elevate Qualificazioni e, all'art. 20, co. 1, lett. c), conferma che spettano *“i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, co. 2, del CCNL del 14.9.2000”*, ma omette la parte in cui si specifica che l'acquisizione delle risorse deve avvenire dai *“competenti soggetti istituzionali”*.

A tal proposito si cita il Parere ARAN CFL256 (12/04/2024) che mette un argine confermando le precedenti indicazioni e che, relativamente alla nuova formulazione dell'art. 20, comma 1, lett. c) del CCNL del 16.11. 2022 circa la possibilità di pagare delle ore di straordinario elettorale ai titolari di EQ anche in caso di mancata acquisizione di risorse, testualmente recita: *“Si evidenzia che l'art. 20, comma 1, lett. c) del CCNL del 16.11. 2022, nel confermare la disciplina previgente di cui all'art. 18, comma 1, lett. c) del CCNL del 21.05.2018, deve essere correttamente interpretata nel senso che i compensi per lavoro straordinario, effettuato da parte del personale titolare di incarico di EQ, possono essere riconosciuti agli stessi solo nei casi nei quali vi sia stata l'acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse. Il citato art. 20, comma 1, lett. c), infatti, nel richiamare l'art. 39, comma 2 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall'art 16 del CCNL del 5.10.2001, rinvia al disposto in essa contenuto secondo cui “Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative”*

Ritenuto necessario fare ricorso, nel periodo dal 15 aprile 2024 (55° giorno antecedente) e così fino al 14 giugno 2024 (5° giorno successivo), a prestazioni straordinarie, contenute nei limiti delle esigenze strettamente necessarie, in considerazione delle limitazioni di rimborso di cui al comma 400, lett. b), punto 2) della Legge di stabilità 2014, nonché nelle modalità/limiti e termini di quanto normativamente sopra previsto;

Dato atto :

- che con Determina dirigenziale n 365 del 05/04/2024 si impegnava la somma complessiva di E.145.550,00 .e si autorizzava il personale comunale, di ruolo e non, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario al fine di adempiere alle operazioni indispensabili a garantire il regolare svolgimento delle Consultazioni Europee e Amministrative del 8/9 giugno 2024 (turno di ballottaggio 23/24 giugno 2024);

- che con Provvedimento Dirigenziale 626 del 12/04/2024 si autorizzava il personale comunale, di ruolo e non, ivi compreso personale in comando, e si approvavano i preventivi forniti dai servizi interessati, per effettuare lavoro straordinario per l'espletamento degli adempimenti di pertinenza per l'attivazione e lo svolgimento delle consultazioni elettorali, nel periodo intercorrente tra il 15 aprile 2024 e il 14 giugno 2024, preventivi da intendersi a valere anche in caso di eventuale Turno di ballottaggio previsto per il 23/24 giugno 2024;

Richiamata la determinazione dirigenziale RUD 509 del 06/05/2024 con la quale si autorizzava l'assunzione di personale a tempo determinato e recante in oggetto “ Autorizzazione all'assunzione per esigenze straordinarie di personale con profilo di “Operatore servizi scolastici” Area operatori, per attività connesse alle prossime consultazioni elettorali del 8 e 9 giugno 2024. Previsione di spesa”;

Dato atto che con Provvedimento dirigenziale RUAD 791 del 08/05/2024 si approvava il preventivo per le funzioni da assolvere dal personale a tempo determinato, da intendersi a valere anche in caso di eventuale Turno di ballottaggio previsto per il 23/24 giugno 2024, salvo integrazioni e /o rettifiche , rinviando, altresì, a successivi provvedimenti dirigenziali l'individuazione di eventuale ulteriore personale a tempo indeterminato e/o determinato;

Rilevato che i Servizi interessati, hanno rassegnato gli elenchi delle ore straordinarie effettivamente prestate in giugno 2024 dal personale assunto a tempo determinato per lo svolgimento di adempimenti concernenti le consultazioni elettorali del 8/9 giugno 2024;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai dipendenti per il servizio predetto, come da riepilogo allegato:(all.1)

Dato atto:

- che come si evince dal tabulato, in allegato, sulla base del consuntivo trasmesso dai Servizi interessati, le spese complessive da liquidare per il titolo in argomento ammontano ad € 20.769,39 (di cui € 3.736,29 per contributi – € 1.334,39 Irap)
- che i compensi per prestazioni straordinarie che hanno concorso a determinare tale spesa, sono stati calcolati sulla base delle tariffe e normative vigenti per il personale e in considerazione delle limitazioni di rimborso di cui al comma 400, lett.b) punto 2) della Legge di stabilità 2014, nonché nel rispetto di quanto normativamente previsto e sopra indicato;

Visti:

- Il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza), 183 comma 9 (impegni di spesa) e 151 comma 4 (principi in materia di contabilità);
- Il Decreto Legislativo n. 165/2001, art. 4 – 2° comma;
- La circolare Ministero dell'Interno 22/6/93 n. 6;
- Il D. Lgs. n. 77/95 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'art. 27, 9° comma;
- L'art. 52, 1° comma, 53, 56, 1° comma (Dirigenti) e 57 (Responsabilità dei Dirigenti) dello Statuto Comunale;
- l'art.4 e art. 14-Sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia ;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art.14,comma 2, del C.C.N.L. del 14/09/1999;
- l'art. 24 del C.C.N.L del 14/09/2000, che disciplina il trattamento economico per l'attività prestata in giorno festivo;
- l'art 39, comma 2 del C.C.N.L. del 14/09/2000,come modificato dall'art 16 C.C.N.L. del 5/10/2001 che disciplinano le prestazioni di lavoro straordinario elettorale;
- l'art. 18 del C.C.N.L.F.L. del 21/05/2018 relativi ai compensi aggiuntivi spettanti ai titolari di posizione organizzativa;

- l'art. 20, comma 1, lett. c) del C.C.N.L.F.L. del 16.11. 2022 relativi ai compensi aggiuntivi spettanti ai titolari di posizione organizzativa (straordinario elettorale) ;
- l'art. 62 del C.C.N.L.F.L. del 16/11/2022, che disciplina il trattamento economico da corrispondere al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale (ha disapplicato e sostituito l'art. 55 del C.C.N.L.F.L. del 21/05/2018) ;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il provvedimento n. 32027 del 31.01.2023 con il quale il Sindaco incarica la dott.ssa Battistina Giubbani della responsabilità di direzione ad interim del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione a far data dal 01.02.2023, fino ad ultimazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e comunque non oltre al termine del mandato del Sindaco;

DETERMINA

di liquidare la somma di € 20.769,39 per le prestazioni straordinarie relative alle attività indispensabili a garantire il regolare svolgimento delle Elezioni Europee ed Amministrative del 8 e 9 giugno 2024 effettuate nel mese di giugno 2024 dal personale assunto a tempo determinato, come sopra meglio precisato, i cui al riepilogo allegato (all.1) come segue:

- quanto a € 15.698,71 per ore straordinarie del personale a tempo determinato , articolo 1 retribuzioni - codice Prodotto PD_3102; codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011: 1.01.01.01.003; codice COFOG: 01.1.1; codice transazione UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE; codice SIOPE: 1107- Impegno 3475/2024;
- quanto a € 3.736,29 per contributi a carico ente, articolo 2 contributi ente - codice Prodotto PD_3104; codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011: 1.01.02.01.001; codice COFOG: 01.1.1; codice transazione UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE; codice SIOPE: 1111 - Impegno 3476/2024;
- quanto a € 1.334,39 per Irap, articolo 3 Irap - codice Prodotto PD_3102; codice del

piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/11/2011: 1.02.01.01.001; codice COFOG: 01.1.1; codice transazione UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'UE; codice SIOPE: 1701- Impegno 3477/2024;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Battistina Giubbani)